

ART. 1130, comma 1, n.6 c.c.

Attribuzioni dell'Amministratore:

L'Amministratore, oltre a quanto previsto dall'ART. 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

6)curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza e domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza . **Ogni variazione, dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.** L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. **Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.**